

PSP – PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REG. (UE) 2021/2115

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

Intervento SRE04 – Start up non agricole

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ANNO 2025



STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
parchi e prealpi del lecchese
2023-2027

approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL parchi e valli del LECCHESSE
del 22 luglio 2025

PRIMA PUBBLICAZIONE

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	4
1 FINALITA’ E OBIETTIVI.....	4
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	4
3 SOGGETTI BENEFICIARI	4
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
5 COSA VIENE FINANZIATO.....	5
5.1 Interventi ammissibili	5
6 COSA NON VIENE FINANZIATO	5
7 DOTAZIONE FINANZIARIA	5
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE	5
8.1 Tipologia di aiuto.....	5
8.2 Ammontare del contributo	6
8.3 Regime di aiuto	6
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI.....	6
10 CRITERI DI VALUTAZIONE.....	6
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	7
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	7
12.1 Quando presentare la domanda	7
12.2 A chi presentare la domanda	7
12.3 Come presentare la domanda	7
12.4 Documentazione da allegare alla domanda	8
12.5 Sostituzione della domanda	9
12.6 Ricevibilità della domanda	9
13 ISTRUTTORIA	9
13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa	9
13.2 Richiesta di riesame.....	10
13.3 Chiusura delle istruttorie.....	10
14 ESITI GRADUATORIA	10
14.1 Approvazione esiti istruttori.....	10
14.2 Ammissione a finanziamento	10
14.3 Periodo di validità delle graduatorie	11
15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	11
15.1 Scheda informativa	11
16 REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE	12
16.1 Inizio lavori.....	12
16.2 Conclusione dei lavori.....	12
17 PROROGHE	12
17.1 Richiesta di proroga	12
17.2 Presentazione della domanda di proroga	12
18 VARIANTI	13

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO	13
19 MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	13
19.1 Erogazione della prima rata	14
19.2 Erogazione della seconda rata	14
20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI	15
21 CONTROLLI IN LOCO	15
22 FIDEIUSSIONI	15
23 CONTROLLI “EX POST”	15
24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA	16
25 IMPEGNI	16
PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”	17
26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	17
26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	17
26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento	18
27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	18
27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto	18
27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento	19
28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	19
28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario	19
28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario	19
28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	19
29 RINUNCIA	20
30 REGIME DI AIUTO	20
31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	23
31.1 Indicatori	23
31.2 Customer Satisfaction	23
32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	23
32.1 Rimedi amministrativi	23
32.2 Rimedi giurisdizionali	23
33 SANZIONI	23
34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	24
ALLEGATI	24

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITA’ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060.

La finalità dell'intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si applica sul territorio del GAL, che comprende i seguenti Comuni: Abbadia Lariana (LC), Airuno (LC), Annone di Brianza (LC), Ballabio (LC), Barzio (LC), Bellano (LC), Bosisio Parini (LC), Brivio (LC), Calco (LC), Calolziocorte (LC), Caprino Bergamasco (BG), Carenno (LC), Casargo (LC), Cassago Brianza (LC), Cassina Valsassina (LC), Cernusco Lombardone (LC), Cesana Brianza (LC), Cisano Bergamasco (BG), Civate (LC), Colico (LC), Colle Brianza (LC), Cortenova (LC), Costa Masnaga (LC), Crandola Valsassina (LC), Cremeno (LC), Dervio (LC), Dolzago (LC), Dorio (LC), Ello (LC), Erve (LC), Esino Lario (LC), Galbiate (LC), Garlate (LC), Imbersago (LC), Introbio (LC), La Valletta Brianza (LC), Lierna (LC), Lomagna (LC), Malgrate (LC), Mandello del Lario (LC), Margno (LC), Merate (LC), Missaglia (LC), Moggio (LC), Molteno (LC), Monte Marenzo (LC), Montevicchia (LC), Morterone (LC), Nibionno (LC), Oggiono (LC), Olgiate Molgora (LC), Olginate (LC), Oliveto Lario (LC), Osnago (LC), Pagnona (LC), Parlasco (LC), Pasturo (LC), Perledo (LC), Pescate (LC), Pontida (BG), Premana (LC), Primaluna (LC), Rogeno (LC), Santa Maria Hoè (LC), Sirtori (LC), Sueglio (LC), Suello (LC), Taceno (LC), Torre de' Busi (BG), Valgreghentino (LC), Valmadrera (LC), Valvarrone (LC), Varenna (LC), Vercurago (LC), Viganò (LC).

3 SOGGETTI BENEFICIARI

- Persone fisiche che intendono avviare un'iniziativa imprenditoriale, con sede legale e operativa nel territorio del GAL LECCHESSE
- Microimprese o piccole imprese costituite¹ da non più di 10 mesi dalla data di apertura del presente bando, con sede legale e operativa nel territorio del GAL LECCHESSE

Si precisa che, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle “imprese in difficoltà” come definite all'art. 2, punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'operazione è ammissibile esclusivamente solo se l'impresa attivata:

- ha sede legale e operativa nel territorio GAL LECCHESSE,
- non è stata costituita da più di 10 mesi dalla data di apertura del presente bando,
- la costituzione della nuova impresa non deriva da un frazionamento di un'impresa preesistente. La data di primo avviamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA.

All'interno della stessa impresa è possibile richiedere, da parte degli eventuali titolari, un solo premio di avvio della stessa.

I richiedenti “imprese” al momento della presentazione della domanda devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

¹ L'impresa si intende costituita all'apertura della Partita IVA.

- a) non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nel certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- b) possesso della partita IVA riportante il codice di attività principale coerente con il settore compatibile con le finalità del bando;

I criteri di cui sopra devono essere mantenuti fino al termine previsto dal paragrafo 25 Impegni

5 COSA VIENE FINANZIATO

5.1 Interventi ammissibili

Può essere sostenuto l'avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per:

- popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; c
- commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT;
- attività artigianali, manifatturiere;
- turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale;
- valorizzazione di beni culturali e ambientali;
- ambiente, economia circolare e bioeconomia;
- produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso di energia;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita.

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

Non applicabile all'intervento

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 60.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, saranno ammesse finanziamento, secondo graduatoria, solo le domande di aiuto con contributo interamente coperto con la dotazione finanziaria; la graduatoria con le restanti domande con esito istruttorio positivo rimane aperta secondo quanto indicato al paragrafo 14.3 Periodo di validità delle graduatorie.

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di pagamento forfettario in conto capitale.

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento come pagamento forfettario in due rate. Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del premio, ossia la data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale (come da schema di cui all'Allegato 1), cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il contributo sarà concesso ai sensi della normativa aiuti di Stato secondo quanto riportato ai successivi paragrafi 8.3 e 30

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo forfettario è pari a:

- € 20.000,00 per beneficiari con sede legale e operativa in aree non svantaggiate,
- € 30.000,00 per beneficiari con sede legale e operativa in aree svantaggiate

8.3 Regime di aiuto

Il contributo sarà concesso ai sensi del Reg. (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 56 "Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali", e del regime SA.117070 (2024/XA).

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il premio di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, e/o altre agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento del presente Intervento, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro trenta giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi del presente Intervento e darne comunicazione tramite PEC al GAL LECCHESSE.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nelle seguenti tabelle.

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Settori produttivi e di servizio oggetto d'intervento		30
Localizzazione dell'insediamento (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, ecc.)		10
Qualità del soggetto richiedente (ad es. donne, giovani, sottooccupazione/disoccupazione, ecc.)		40
Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese)		20
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Settori produttivi e di servizio oggetto d'intervento		30
1	Impresa operante nei settori/servizi: ambiente, economia circolare, bioeconomia	10
2	Impresa operante nei settori/servizi: beni culturali, turismo rurale, accoglienza e ristorazione, offerta ricreativa-culturale, commercializzazione di prodotti locali.	10
3	Impresa operante nei settori/servizi: popolazione e target con esigenze specifiche (socioassistenziali, mobilità, educativi, ecc.)	10
Localizzazione dell'insediamento		10
4	Aree svantaggiate di montagna – secondo classificazione riportata in Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia, pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.psr.regione.lombardia.it	10
Qualità del soggetto richiedente		40

5	Impresa i cui titolari includono giovani secondo le seguenti quote ²	20
5.1	almeno per il 50% nati dopo il 31 dicembre 1994	20
5.2 non cumulabile con il punto 5.1	almeno per il 30% nati dopo il 31 dicembre 1984	10
6	Impresa i cui titolari includono donne secondo le seguenti quote ³	20
6.1	almeno per il 50% di sesso femminile	20
6.2 non cumulabile con il punto 6.1	almeno per il 30% di sesso femminile	10
Contenuti del piano aziendale		20
7	Valorizzazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica, con attivazione di un sistema di gestione ambientale e implementazione dei principi del green project management (https://greenprojectmanagement.org/).	10
8	Collegamenti con tradizioni storico-culturali del territorio, e/o turismo rurale locale, e/o ambiente	10

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 40 punti.

In caso di parità del punteggio totale, sarà data priorità alla domanda della start-up con titolare d'impresa o rappresentante legale più giovane.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare una domanda.

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal giorno 24 luglio 2025 al giorno 28 novembre 2025, entro e non oltre le ore 12:00:00.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Lecco e il GAL parchi e valli del LECCHESSE nel cui ambito territoriale si realizza l'insediamento

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 13.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che

² La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa detenute da soci titolari. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari.

³ La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari

attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 dei termini stabiliti al paragrafo 13.1. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a eventuali malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL LECCHESSE ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di sostegno deve essere corredata:

- a) dalla presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività extra agricola dove sono descritti i seguenti elementi:
 - la situazione di partenza dell'insediamento, comprensiva della situazione economica iniziale
 - l'idea imprenditoriale che si intende attuare
 - le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione,
 - i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività (es. investimenti, formazione, consulenza),
 - gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere,
 - gli elementi di collegamento con la SSL del GAL LECCHESSE;
- b) dal "Foglio di calcolo dimensione impresa", di cui all'allegato 2 alle presenti disposizioni attuative, corredato da eventuale documentazione fiscale relativa a società di persone e/o imprese individuali utilizzata per la compilazione del medesimo Foglio di calcolo;⁴
- c) dalla dichiarazione sostitutiva relativa allo status di impresa in difficoltà, di cui all'allegato 6 alle presenti disposizioni attuative.

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co., le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

⁴ In caso di dichiarazione dei redditi è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

- a) di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e/o altre agevolazioni;
- b) dichiarazione con le informazioni necessarie per l’identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento (UE) n. 2022/128.

Il “foglio calcolo dimensione d’impresa”, di cui all’allegato 2, sarà reso disponibile in formato excel sul sito del GAL LECCHESI.

12.5 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi da 12.2 a 12.4.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.6 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e, quindi, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL LECCHESI, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda. L’istruttoria sarà, chiusa come negativa in SisCo.

13 ISTRUTTORIA

Per l’istruttoria delle domande il GAL LECCHESI si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Lecco.

Come previsto dall’accordo, il GAL LECCHESI per l’istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell’istruttoria dell’AFCP e/o suo referente tecnico, finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

Il Dirigente dell’AFCP individua i funzionari incaricati dell’istruttoria e ne comunica i nominativi al GAL.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, di seguito AFCP, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette al GAL LECCHESI l’elenco delle domande ricevute.

L’AFCP verifica le condizioni per la presentazione della domanda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e del piano aziendale.

L’AFCP competente chiederà, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 2, 3 e 4, e l’incompletezza della documentazione da allegare alla domanda, di cui al paragrafo 12.4, nonché la mancata trasmissione delle integrazioni richieste, comportano l’esito negativo dell’istruttoria.

L’AFCP competente può chiedere, tramite PEC, la trasmissione di chiarimenti, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 2, 3 e 4, comportano l’esito negativo dell’istruttoria.

La comunicazione dell’esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell’adozione del decreto, a cura del GAL LECCHESI.

L’istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della validità tecnica del Piano aziendale;
2. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
3. l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10 con relativa motivazione;
4. la determinazione dell’importo del premio in riferimento all’Area dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo insediamento, così come specificato al paragrafo 8.2

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'AFCP competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

L'AFCP competente che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa, entro il termine indicato, determina l'esito istruttorio negativo della domanda.

13.2 Richiesta di riesame

L'AFCP competente trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro 10 giorni dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, l'AFCP competente effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente dell'AFCP.

Conclusa la fase di riesame, l'AFCP competente, comunica gli esiti delle istruttorie al GAL.

13.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno 30 marzo 2026.

14 ESITI GRADUATORIA

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile del Procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi delle istruttorie, definendo i seguenti elenchi:

1. domande non ricevibili, se presenti;
2. domande rinunciate, se presenti;
3. domande con esito istruttorio negativo;
4. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
5. domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, del CUP, del SIAN-CAR e del SIAN-COR;

Prima dell'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, il GAL provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sulla piattaforma Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di premio dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Il CUP attribuito al progetto viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del CIPE, dal Responsabile del Procedimento e comunicato al beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32 – Rimedi amministrativi e giurisdizionali.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi rimangono valide per un periodo di 6 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del procedimento del GAL LECCHESI, è:

- pubblicato nell'area "Amministrazione trasparente" del sito web del GAL (ai sensi del D. Lgs. 33/2013) entro 10 giorni dalla data di chiusura delle istruttorie;
- comunicazione tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 - Responsabile di Intervento: il Direttore del GAL; e-mail: direttore@gallecchese.it; telefono: 0341 630687; PEC: gallecchese@pec.it;
 - Referente tecnico: personale GAL; e-mail: tecnico@gallecchese.it; telefono: 0341 630687
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
 - Numero Verde 800 131 151;
 - sisco.supporto@regione.lombardia.it
- informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):
 - Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA, Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041
 - Referente: Michela Giacomelli, telefono 02.6765.3224, e-mail: michela_giacomelli@regione.lombardia.it
 - Tentori Serena, telefono 02.6765.3662, e-mail: serena_tentori@regione.lombardia.it

15.1 Scheda informativa

Al fine di agevolare la partecipazione al bando, si riporta la seguente Scheda Informativa:

INTERVENTO SRE04 - Start up non agricole	
DI COSA SI TRATTA	Sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nel territorio del GAL parchi e valli del LECCHESI.
CHI PUO' PARTECIPARE	Persone fisiche, microimprese o piccole imprese
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 60.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Pagamento forfettario in conto capitale, in due rate. € 20.000,00 per beneficiari con sede legale e operativa in aree non svantaggiate, € 30.000,00 per beneficiari con sede legale e operativa in aree svantaggiate
COME PARTECIPARE	Presentazione delle domande esclusivamente per via telematica, tramite compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Contributo concesso ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), ed in particolare dell'art. 56, e del regime SA.117070 (2024/XA)
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa, secondo la griglia di criteri indicati nel paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE. L'istruttoria è di competenza delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Regione Lombardia.
DATA APERTURA	Presentazione delle domande a partire dal giorno 24 luglio 2025
DATA CHIUSURA	Presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 28 novembre 2025

CONTATTI	Responsabile del procedimento: il Direttore - e-mail: direttore@gallecchese.it - telefono: 0341 630687 - PEC: gallecchese@pec.it Referente tecnico: personale GAL - e-mail: tecnico@gallecchese.it - telefono: 0341 630687 Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate: - Numero Verde: 800 131 151 - e-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it
----------	---

16 REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE

16.1 Inizio lavori

Il richiedente “persona fisica” entro 9 mesi dalla data approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda deve:

- presentare documentazione che attesti l’apertura della partita IVA
- provvedere all’iscrizione alla Camera di Commercio come micro o piccola impresa con il codice ATECO principale corrispondente a quello dichiarato nel Piano Aziendale;
- se dovuto per la tipologia di attività avviata, presentare la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA).

Il richiedente “Microimpresa o piccola impresa” entro 9 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda deve:

- se dovuto per la tipologia di attività avviata, presentare la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), nel caso in cui l’attività non fosse già avviata al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per entrambe le categorie di beneficiari:

- assicurare il rispetto degli impegni previsti al paragrafo 25 Impegni

16.2 Conclusione dei lavori

Le attività previste dal piano aziendale devono essere completate entro e non oltre 24 mesi dalla data di insediamento con il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati approvati con la proposta progettuale.

17 PROROGHE

17.1 Richiesta di proroga

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

17.2 Presentazione della domanda di proroga

Il beneficiario, entro 30 giorni prima della conclusione delle attività previste dal piano aziendale, deve presentare, tramite Sis.Co. all’AFCP e al GAL parchi e valli del LECCHese, un’apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L’AFCP concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, al GAL LECCHese e all’Organismo Pagatore Regionale (OPR).

18 VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, di cui al paragrafo 26. Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative dell'investimento.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell'agevolazione ammessa a finanziamento.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al sito internet di OPR e al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei premi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del premio concesso sotto forma di:

- Prima rata;
- Seconda rata.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD).

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'OD comunica, tramite PEC, la chiusura dell'istruttoria al beneficiario, che entro dieci giorni dalla data di ricezione, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

L'OD valuta le osservazioni presentate, definendone l'accoglimento o meno, e conclude, di conseguenza, il procedimento.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento OPR in caso positivo, provvede a liquidare il premio ammesso.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura “DURC On Line”. Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) “Compensazione per le imprese agricole” e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso, in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

19.1 Erogazione della prima rata

Il soggetto beneficiario dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al 50% dell'importo del premio concesso, allegando la documentazione attestante la data di inizio del Piano Aziendale e la dimostrazione dell'effettivo avvio dello stesso facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo 16.1.

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata entro nove mesi dalla data di concessione, ossia dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.

L'OD controlla la domanda di pagamento, verifica la documentazione presentata dal beneficiario, determina la data di effettivo inizio del Piano Aziendale e l'importo della prima rata da liquidare.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

Per determinare l'inizio del Piano Aziendale, il funzionario incaricato effettua il riscontro della documentazione prodotta dal beneficiario e verifica la coerenza della stessa con una o più attività incluse nel Piano Aziendale, a dimostrazione dell'avvio delle attività, facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo 16.1.

Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che le imprese non risultino destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

19.2 Erogazione della seconda rata

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 16.2, e cioè entro 24 mesi dall'inizio del Piano stesso, comprensivo di eventuali proroghe concesse, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione della seconda rata a saldo del premio spettante.

La presentazione della domanda di seconda rata oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione del premio spettante.

La domanda di pagamento della seconda rata presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
2. Visura camerale;
3. Se dovuto per la tipologia di attività avviata, "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) presentata;
4. Copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Tutta la documentazione indicata deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano il premio ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che le imprese non risultino destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. Visura Deggendorf).

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento per l'erogazione della seconda rata a saldo del premio implica un controllo della documentazione presentata e, di norma, un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare:

- il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- la realizzazione del Piano aziendale in coerenza con quello approvato
- il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- che l'impresa non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per l'avvio

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OO.DD. sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione del saldo.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni di cui al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

Non applicabile all'intervento

23 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione della seconda rata a saldo del premio e la conclusione del periodo di 5 anni dalla concessione del premio stesso, ossia la data di Approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate;^{5 6}
- 3) esito negativo del controllo in loco, ex post e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 25, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL LECCHESSE, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL LECCHESSE o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dall'AFCP competente o da OPR

25 IMPEGNI

Il beneficiario, al momento della domanda assume gli impegni sottoelencati:

- rendere effettivo l'insediamento entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo;
- avviare le attività previste dal piano entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo;
- completare le attività previste dal piano entro 24 mesi dalla data di insediamento.

Il soggetto beneficiario deve mantenere i seguenti impegni:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 – Condizioni per la presentazione della domanda, fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- c) raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal piano aziendale – in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- d) mantenere l'attività imprenditoriale riferita al codice ATECO dichiarato in domanda di aiuto per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo di saldo

⁵ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁶ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

- e) realizzare quanto previsto nei tempi indicati nel paragrafo 16 – Realizzazione del Piano Aziendale, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- f) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 – Erogazione del saldo, nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- g) non percepire altri finanziamenti pubblici come previsto al paragrafo 9;
- h) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link:
<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> ;
- i) presentare la domanda di pagamento della seconda rata entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.2 – Erogazione della seconda rata. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Il mancato rispetto degli impegni sopra riportati comporta la decadenza totale o parziale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'incidenza della riduzione del premio per mancato rispetto di impegni sarà definita con successivo atto dal Responsabile di Intervento, in base a quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e successive disposizioni da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 26.

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
2. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
3. proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e, entro 15 giorni dalla richiesta, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato per conoscenza al GAL LECCHESI e a OPR.

Il beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta in Sis.Co. domanda autorizzata di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al GAL LECCHESSE. Il GAL LECCHESSE, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP competente e a OPR

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC a OPR e all'OD competente, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL LECCHESSE e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdGr o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdGr o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti

27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13, all'AFCP competente e al GAL LECCHESSE, un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL LECCHESSE.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL LECCHESSE, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Organismo Pagatore Regionale e al GAL LECCHESSE.

Il soggetto subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

- L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13.

Nel caso del cambio del soggetto beneficiario, l'esito della valutazione può comportare:

- istruttoria negativa;
- istruttoria positiva con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- istruttoria positiva senza alcuna variazione.

Il GAL LECCHESSE, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL LECCHESSE.

L'esito della valutazione può comportare:

- il diniego al subentro;

- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Il GAL LECCHESSE, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Qualora non sia autorizzato il subentro, OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario a titolo di anticipo e saldo, aumentate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL LECCHESSE, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL LECCHESSE tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute,

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.117070 (2024/XA).

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA) prevede che i contributi siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. a), punto ii), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attive in attività extra – agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:

- il punto 11), “aiuto concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC”: sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
- il punto 13), “regime di aiuti”: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- il punto 17), “piano strategico della PAC”: piano strategico della PAC come definito all’art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il punto 21), “data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- il punto 31), “aiuti individuali”: a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- il punto 34), “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 52), “PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 53), “avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;
- il punto 59, “impresa in difficoltà”: impresa in difficoltà quale definita all’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell’art. 3 “Condizioni per l’esenzione”, che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;
- dell’art. 5 “Trasparenza degli aiuti” che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (“aiuti trasparenti”). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell’art. 6 “Effetto di incentivazione” che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell’impresa; b) descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell’attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell’art. 8 “Cumulo”, stabilendosi che il premio di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell’art. 9 “Pubblicazione e informazione” che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11 o un collegamento ipertestuale alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’articolo 11,

- comprese eventuali modifiche, o un collegamento ipertestuale che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
 - dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un collegamento ipertestuale che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
 - dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 56 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del trattato e sono esentati all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 56 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi dell'art. 56, par. 2, del Regolamento (UE) 2022/2472 gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 quali aiuti cofinanziati dal FEASR.

In conformità all'art. 56, par. 3, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2022/2472, beneficiari degli aiuti possono essere microimprese e piccole imprese nelle zone rurali e persone fisiche nelle zone rurali.

Come previsto dal medesimo art. 56, par. 5, gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

- a) la situazione economica iniziale del beneficiario;
- b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
- c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

La durata del piano prevista al paragrafo 16.2 delle presenti disposizioni non supera la durata massima di cui all'art. 56, par. 5.

Infine, ai sensi dell'art. 56 paragrafo 6, il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui sopra. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo 7.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di Stato è un obbligo derivante dalla normativa unionale in materia di concorrenza e pertanto comporta, in caso di non osservanza, l'illegalità del contributo.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento (O.22 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture), gli indicatori individuati sono i seguenti:

- R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC
- R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
- R.42 Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati

Inoltre, dovranno essere raggiunti anche gli indicatori di risultato previsti alla SSL:

- Numero di giovani imprenditori coinvolti
- Numero di start-up attivate legate alle tradizioni storico-culturali del territorio e/o alla ristorazione, turismo rurale, ricettività e accoglienza

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

32.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e coi criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando di cui all'Allegato

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

FASE	PERIODO/TERMINE
Data inizio presentazione domanda (su Sistema Sis.Co)	24 luglio 2025
Data termine presentazione domanda (su Sistema Sis.Co)	28 novembre 2025
Chiusura dell'istruttoria	Entro 30 marzo 2026
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro 15 aprile 2026
Presentazione domanda liquidazione prima rata	Entro 9 mesi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Conclusione dell'intervento	Entro 24 mesi dall'approvazione
Presentazione domanda liquidazione seconda rata	Entro 60 gg dalla conclusione dei lavori
Presentazione domanda liquidazione seconda rata con penalità per ritardo	Dal 61° al 90° giorno dalla conclusione dei lavori

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – PIANO AZIENDALE

ALLEGATO 2 – FOGLIO CALCOLO DIMENSIONE DI IMPRESA

ALLEGATO 3 – PROSPETTO DI AUTOVALUTAZIONE

ALLEGATO 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ALLEGATO 5 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLO STATUS DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

ALLEGATO 1

PIANO AZIENDALE

Idea imprenditoriale e integrazione con il contesto rurale locale:

- informazioni relative al richiedente
- caratteristiche strutturali e organizzative dell'impresa
- il progetto di impresa

INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

☐ Persona fisica	
Nome e cognome	
Codice Fiscale	
PEC	
Mail	
Telefono	

☐ Microimpresa o piccola impresa iscritta alla Camera di commercio (entro i 6 mesi precedenti alla pubblicazione del bando)	
Ragione sociale	
Forma Giuridica	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Iscrizione al Registro delle Imprese (numero e data)	
PEC	

Mail			
Telefono			
Nome e Cognome del Legale Rappresentante			
Codice Fiscale del Legale Rappresentante			

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA

I settori produttivi e di servizio su cui intende operare l'impresa, comprensivi dei codici ATECO di riferimento (attivi per le imprese già costituite, da attivare per le imprese da costituire).

Sede operativa dell'intervento: Provincia, Comune, Indirizzo.

Nominativi dei titolari dell'impresa costituita o da costituire (una riga per ogni socio):

Nome e Cognome	Quota d'impresa	Data di nascita	Uomo/Donna

IL PROGETTO DI IMPRESA

Breve descrizione relativa agli argomenti di seguito indicati:

Situazione di partenza dell'insediamento e situazione economica iniziale.

L'idea imprenditoriale/professionale (origini e motivazioni), le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività (es. investimenti, formazione, consulenza), quanto altro di rappresentativo del progetto di impresa.

Gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere.

Gli aspetti di collegamento con le tradizioni storico-culturali del territorio, e/o al turismo rurale locale, e/o all'ambiente.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

ALLEGATO 2

CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente			
2. Codice fiscale			
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato			
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
5. Numero di occupati (1)			
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONE		

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 1			
0	-1	-2	

Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 2			
0	-1	-2	

Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 3			
0	-1	-2	

Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 4			
0	-1	-2	

Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 5			
0	-1	-2	

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0	-1	-2	
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-
PIM/GRANDE	-	-	-	-
Dimensione impresa per ciascun anno				
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA				=

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ALLEGATO 3

PROSPETTO DI AUTOVALUTAZIONE

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
Settori produttivi e di servizio oggetto d'intervento		30	0
1	Impresa operante nei settori/servizi: ambiente, economia circolare, bioeconomia	10	
2	Impresa operante nei settori/servizi: beni culturali, turismo rurale, accoglienza e ristorazione, offerta ricreativa-culturale, commercializzazione di prodotti locali.	10	
3	Impresa operante nei settori/servizi: popolazione e target con esigenze specifiche (socioassistenziali, mobilità, educativi, ecc.)	10	
Localizzazione dell'insediamento		10	0
4	Aree svantaggiate di montagna – secondo classificazione riportata in Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Lombardia, pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.psr.regione.lombardia.it	10	
Qualità del soggetto richiedente		40	0
5	Impresa i cui titolari includono giovani secondo le seguenti quote [1]	20	
5.1	almeno per il 50% nati dopo il 31 dicembre 1994	20	
5.2 non cumulabile con il punto 5.1	almeno per il 30% nati dopo il 31 dicembre 1984	10	
6	Impresa i cui titolari includono donne secondo le seguenti quote [2]	20	
6.1	almeno per il 50% di sesso femminile	20	
6.2 non cumulabile con il punto 6.1	almeno per il 30% di sesso femminile	10	
Contenuti del piano aziendale		20	0
7	Valorizzazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica, con attivazione di un sistema di gestione ambientale e implementazione dei principi del green project management (https://greenprojectmanagement.org/).	10	
8	Collegamenti con tradizioni storico-culturali del territorio, e/o turismo rurale locale, e/o ambiente	10	

[1] La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa detenute da soci titolari. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari.

[2] La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari

ALLEGATO 4

TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo Rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo	Dati personali comuni: anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali.

Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la

parte di competenza della Regione Lombardia;

- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultima aggiornamento, 27/11/2023

ALLEGATO 5

MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024, con riferimento all'intervento SRD07 – investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del premio calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo. Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative. Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, "Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni". Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità** - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- **Entità** - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- **Durata** - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori ($3+1+3 = 7$) e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3%
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5%
uguale o superiore a 4	7%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nella casistica "inferiore a 1-3") dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

Ripetizione delle inadempienze e inadempienze gravi

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento indicano, al paragrafo 25, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del contributo.

In tabella successiva sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR (*), entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (**)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. – Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento entro il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.
3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	(5)	(3)	(5)		Intervento
4	Realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi ai criteri di valutazione	(1) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi	(1) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio	Segue la gravità		Intervento N.B. Qualora la mancata realizzazione degli interventi

	del paragrafo 10 delle disposizioni attuative.	(3) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale di 10 punti compresi (5) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio maggiore di 10 punti.	totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione degli interventi che determinano un punteggio superiore a 7			determini il mancato raggiungimento degli obiettivi che incidono sull'ammissione a finanziamento della domanda, la domanda decade.
--	--	--	---	--	--	--

(*) Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> e successive modifiche.

(**) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di contributo.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. sullo status di impresa in difficoltà

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____)
il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

☐ titolare dell'impresa individuale

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov. _____) in via/Piazza _____
n. _____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

(oppure)

☐ rappresentante legale della Società/Ente

• denominazione _____
• con sede a _____ (Prov. _____) in via/Piazza _____
n. _____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da *(indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione)* _____

PRESA VISIONE della definizione l'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014, richiamata dall'art. 2, punto 59) del Reg. (UE) 2022/2472, e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

☐ che l'impresa non è in difficoltà

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “**impresa in difficoltà**” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.